

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2266/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio<sup>(4)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.